



N. 22/2019 + 23/2019 SOVR.

Tribunale Civile di Genova
Sessione Settima Fallimentare

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

Premesso:

- che la sig.ra Rosanna Campodonico e Spallone Franco – rispettivamente madre e figlio - hanno depositato distinte domande di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 *ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che in entrambi i procedimenti veniva nominato OCC nella persona della dr.ssa Monica Raico;
- che con distinte relazioni del 23.8.19 il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione;
- che venivano depositate integrazioni richieste da GD;
- che le due procedure venivano riunite;

Ritenuta, in base alla documentazione:

1. la sussistenza della propria competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno del piano;
6. che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
7. l'avvenuta comunicazione *ex* art. 14 *ter*, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

ritenuto:

- che la vettura di proprietà dello Spallone Franco non presenta valore commerciale in quanto adattata alle particolari esigenze fisiche del proprietario, come emerge dalla relazione dell'OCC e quindi dello bene può essere escluso dalla liquidazione;
- che quanto ai crediti in prededuzione, gli stessi devono in astratto essere ammessi esclusivamente nella misura in cui risultino funzionali all'assolvimento degli oneri gravanti sulla parte ricorrente, oneri costituiti dalla **semplice mera messa a disposizione del proprio patrimonio** (non risultando prospettabile alcun "*piano*" da sottoporre ai creditori o all'omologa), con esclusione quindi delle attività professionali a ciò non strumentali;
- che nel caso si specie, le spese previste per l'"advisor" (euro 2.080 per ciascuno dei ricorsi) per "tributarista" (euro 2.080 per ciascuno dei ricorsi) risultano evidentemente superflue e non necessarie alla messa a disposizione del patrimonio dei ricorrenti e alla presentazione dei presenti ricorsi;



- che infatti è noto che al buon esito della liquidazione ex L 3/12 risulta pienamente garantita dall'attività svolta dall'OCC, soggetto che risulta *ex lege* titolare delle competenze professionali necessarie e sufficienti a svolgere proficuamente l'incarico ricevuto nonché di supporto professionale del sovraindebitato, di talché l'apporto professionale di soggetti professionali terzi appare:
 - un ingiustificabile doppione rispetto all'attività garantita dall'OCC (e dall'avvocato che predispone il ricorso);
 - un evidente travisamento della *ratio* dell'istituto, caratterizzato dalla semplicità della procedura e dal contenimento dei costi;
- che ciò detto vale *a fortiori* per le procedure in esame, contraddistinte da una evidente e singolare semplicità contabile e giuridica;
- che conseguentemente – nella predisposizione dello stato passivo - il nominando liquidatore vorrà valutare l'esclusione della collocazione in prededuzione dei crediti vantati dai professionisti diversi dall'OCC e dall'avvocato;
- che sempre in conseguenza di ciò, dovrà essere valutata l'opportunità di limitare l'erogazione del prestito antiusura (destinato alle spese di procedura) alla somma necessaria al pagamento delle spese di prededuzione, con esclusione dei crediti (Euro 4.160 per ogni procedura) vantati da advisor e da tributarista ;
- che questo consentirebbe – all'estinzione del debito derivante dal citato mutuo - di liberare risorse da destinare al soddisfacimento dei restanti creditori;
- che ciò detto, ai fini dell'art. 14 ter comma 6 lett. B), si ritiene che per le esigenze di vita
 1. della ricorrente Campodonico sia congrua la somma:
 - di 2.000,00 euro mensili finché il debito derivante del finanziamento antiusura non sarà estinto;
 - di euro 1.800 per i mesi successivi all'estinzione di detto debito;
 2. del ricorrente Spallone Franco sia congrua la somma:
 - di euro 1.700 mensili finché il debito derivante del finanziamento antiusura non sarà estinto;
 - di euro 1.500 per i mesi successivi all'estinzione di detto debito;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinques*, l. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **ROSANNA CAMPODONICO** e **SPALLONE FRANCO**;

Nomina liquidatore la dr.ssa Monica Raico con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit., ivi comprese tutte le azioni recuperatorie anche di beni e crediti non indicati in atti

Dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura delle presenti procedure riunite, ex art. 14 novies comma 5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto.

Dispone che venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 600,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 31.10.2019

Il Giudice Delegato
(Daniele Bianchi)

